



Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

A.C. 1347, A.C. 1584

Dossier n° 234 - Schede di lettura
10 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1347	1584
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza	Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Giovine	Zanettin
Iter al Senato:		Si
Numero di articoli:	2	2
Date:		
presentazione:	28 luglio 2023	
trasmissione alla Camera:		30 novembre 2023
assegnazione:	31 ottobre 2023	6 dicembre 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I e V	I e V

Contenuto

Analisi dell'articolato

Entrambe le proposte di legge in esame, di identico contenuto, consistono di **due articoli**:

- l'**articolo 1** reca la **dichiarazione del Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale**;
- l'**articolo 2** dispone la clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'A.C. 1584 è stato già approvato dal Senato nella seduta del 29 novembre 2023 (125 voti favorevoli, nessun contrario o astenuto) *sub* A.S. 821.

Nel ricostruire il **contesto normativo** in cui le due proposte intervengono, si ricorda in via generale che l'art. 10, comma 1, del Codice stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. Peraltro, in base al comma 1 del citato art. 12 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della L. 124/2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e

misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi). Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale** – al centro delle presenti proposte di legge – si ricorda che l'art. 6 della L. 153/2017 ha modificato l'**art. 10, comma 3, lettera d)**, del Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "**monumento nazionale**".

Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. In particolare, il novellato art. 10, comma 3, lettera d) prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene una ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.

Ad ogni modo, la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, ma è, anzi, **fattispecie con diversi precedenti**. Si possono qui ricordare: la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la L. 207/2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"; l'art. 1 del D.L. 103/2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la L. 20/2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano; da ultimo, nella scorsa Legislatura, la proposta di legge recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento (A.C. 3532), già approvata dal Senato, non è stata approvata dalla Camera in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere.

In merito ai profili di **quantificazione finanziaria**, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale – come avviene nei due testi oggi in esame – sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.